

NOTE E COMMENTI

L'ABROGAZIONE DELLA SUFFICIENZA DELL'INVESTIGAZIONE PREMATRIMONIALE PER DICHIARARE LO STATO LIBERO DEI CATTOLICI ORIENTALI SPOSATI CIVILMENTE, OPERATA DAL M.P. *MITIS ET MISERICORS IESUS**

PABLO GEFAELL

1. PRESENTAZIONE DI UNA NOVITÀ CANONICA

SIAMO consapevoli della salutare *scossa canonica* che ha supposto la pubblicazione del proprio motu proprio sulla riforma del processo di dichiarazione di nullità matrimoniale. La prefazione al motu proprio *Mitis et misericors Iesus* (MMI)¹ ci informa che il Santo Padre Francesco ha deciso di emanare questa legge in modo indipendente dal corrispondente motu proprio rivolto alla Chiesa latina *Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI),² «tenendo conto del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare delle Chiese orientali». Certamente era necessario fare due motu proprio diversi, come logica conseguenza dell'autonomia dei due sistemi normativi.

Comunque, risulta evidente che la redazione di quasi tutti i canoni e articoli si è voluta letteralmente identica nei due documenti. Ciò è in conformità con il principio direttivo per la codificazione orientale secondo cui si desidera che tutti i cattolici abbiano le stesse norme processuali;³ cosa che, tra l'altro, dovrebbe rendere più agevole l'interpretazione della volontà del

* Versione italiana aggiornata dell'articolo: *The MMI's Repeal of the Sufficiency of Pre-Marriage Investigation for Declaring the Free Status of Civilly-Married Oriental Catholics*, «Eastern Legal Thought», 14 (2018) 69-79.

¹ FRANCESCO, Motu proprio *Mitis et misericors Iesus*, 15 agosto 2015, «AAS», 107 (2015) 946-957, anche in w2.vatican.va [<https://goo.gl/ZM6y3C>], visitato il 9 aprile 2018.

² FRANCESCO, Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015, «AAS», 107 (2015) 958-967, anche in w2.vatican.va [<https://goo.gl/zHGw1g>], visitato il 9 aprile 2018.

³ Cfr. «Nuntia», 3 (1976) 9; 17 (1983) 73; 21 (1985) 40.

legislatore nei testi paralleli. Inoltre, tale scelta uniformante ha permesso di elaborare i testi in tempi da record. Ad ogni modo, tale opzione presenta pure qualche rischio, e non piccolo, come vedremo in seguito.

Come è ben noto, riguardo alla dichiarazione di stato libero per sposarsi canonicamente il vecchio can. 1372 § 2 CCEO stabiliva che:

«Se invece si tratta di una persona che doveva osservare la forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, ma che ha attentato il matrimonio davanti all'ufficiale civile o al ministro acattolico, è sufficiente l'istruttoria prematrimoniale di cui al can. 784 per dimostrare il suo stato libero».

Non so con quanta consapevolezza delle conseguenze giuridiche si sia deciso di cancellare tale paragrafo dal corrispondente can. 1374 MMI. Non sono state date spiegazioni in merito. Forse si fece soltanto per rispecchiare al massimo il parallelo can. 1688 MIDI, che non fa cenno a questa materia (perché essa nemmeno è raccolta esplicitamente nel CIC). Ma la portata della scomparsa di tale paragrafo nel diritto orientale ha conseguenze molto diverse dall'assenza di esso nel parallelo canone latino.

Era necessario chiarire la portata di questa omissione, visto che nella disciplina latina, malgrado non appaia nel CIC né nel can. 1688 MIDI, tale norma continua ad essere in vigore, perché stabilita da una Interpretazione autentica del can. 1686 CIC⁴ poi raccolta nell'art. 5 § 3 dell'istruzione *Dignitas connubii*. Così è stato ribadito dal Pontificio Consiglio per i Testi legislativi (PCTL) in una Risposta particolare del 18 novembre 2015, che afferma esplicitamente la vigenza di tale norma nella disciplina latina.⁵ Tuttavia, la norma latina proveniente dall'Interpretazione autentica del can. 1686 CIC e dall'istruzione *Dignitas connubii* è valida soltanto per i latini e quindi non ha vigenza di per sé nella disciplina orientale.

C'era bisogno dunque di una spiegazione sulla portata della cancellazione

⁴ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Interpretazione autentica sul can. 1686 CIC*, 11 luglio 1984, «AAS», 76 (1984) 747.

⁵ «[C]on la presente rispondo alla lettera Prot. N. 2774/8/15 del 28 ottobre a.c., con la quale Ella aveva chiesto a questo Pontificio Consiglio di interpretare il can. 1688 del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e di chiarificare se l'Interpretazione autentica del can. 1686 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi [«AAS», LXXVI (1984) 746-747] e la Risposta della Segnatura Apostolica del 3 gennaio 2007 [«Periodica», 97 (2008) 45-46] rimangono ancora in vigore.

Dopo un attento esame delle summenzionate questioni, mi premuro di comunicarLe il seguente parere. La disciplina del nuovo can. 1688 del m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* non riporta rilevante modifiche a quanto stabilito nel ex can. 1686 CIC, perciò, non pare necessario realizzare alcuna interpretazione in merito.

Di conseguenza, non sembrano modificati gli elementi in base ai quali è stata formulata l'Interpretazione autentica del can. 1686 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e la successiva Risposta della Segnatura Apostolica che aveva la suddetta interpretazione per fonte». PCTL, *Risposta particolare Prot. N. 15182/2015*, 18 novembre 2015, in www.delegumtextibus.va [https://goo.gl/SVAyoq], visitato il 9 aprile 2018.

del paragrafo orientale (can. 1372 § 2 CCEO), che per gli orientali era l'unica norma esistente al riguardo.

Per questo motivo, poco dopo la Risposta particolare sulla sua vigenza nella disciplina latina, lo stesso PCTL il 25 novembre 2015 ha dato una corrispettiva Risposta particolare sul motu proprio MMI. In essa, però si dichiara una grande e sorprendente innovazione del diritto orientale:

«Il paragrafo 2 del can. 1372 CCEO, finora in vigore, stabilisce che è sufficiente l'istruttoria prematrimoniale di cui al can. 784 per dimostrare lo stato libero della persona che doveva osservare la forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, ma che ha attentato il matrimonio davanti a ufficiale civile o a ministro acattolico.

Il nuovo can. 1374 del motu proprio *Mitis et misericors Iesus*, invece, non fa alcun cenno al contenuto del suddetto paragrafo 2 del can. 1372 e menziona la citata fattispecie tra le cause che presentano un difetto della forma legittima, esigendo per tutte una dichiarazione di nullità del matrimonio mediante sentenza nel processo documentale.

Di conseguenza, con l'entrata in vigore del motu proprio *Mitis et misericors Iesus* non sarà più sufficiente l'istruttoria prematrimoniale per dimostrare lo stato libero di chi ha attentato il matrimonio nelle indicate circostanze, ma si dovrà dichiarare la nullità del matrimonio precedente osservando le prescrizioni del nuovo can. 1374 sul processo documentale».⁶

2. ORIGINE DELLO SCOMPARSO CAN. 1372 § 2 CCEO E RELATIVA DISCUSSIONE DOTTRINALE

Per capire la portata di questa cancellazione occorre studiare l'origine dello scomparso paragrafo 2 del can. 1372 CCEO.

Durante il processo codificatore del CCEO, già il primo schema (del 1973)⁷ sul processo matrimoniale sommario stabiliva nel can. 319 che tale processo poteva essere avviato se «cum ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni sit obnoxium, certo constet: 1° de existentia impedimenti dirimentis vel de *carentia* formae, dummodo pari certitudine pateat dispensationem datam non esse».⁸ Qui si vedeva già la difficoltà a distinguere tra il “difetto” e la “mancanza” della forma canonica:⁹ lo schema iniziale permetteva il proces-

⁶ PCTL, *Risposta particolare* Prot. N. 15170/2015, 25 novembre 2015, in www.delegumtextibus.va [<https://goo.gl/AWoFu7>], visitato il 9 aprile 2018. Esiste una versione in inglese in *Eastern Legal Thought* 12 (2016) 29-33.

⁷ Redatto tenendo conto delle novità introdotte dal m.p. *Cum matrimonialium causarum* [CM] del 8 settembre 1973: cfr. «Nuntia», 14 (1984) 14. In concreto, per il nostro canone, cfr. cc. 10 e 11 CM.

⁸ «Nuntia», 14 (1982) 87.

⁹ Cfr. E. J. DILLON, “Administrative Process in Canonical Form Cases”, «The Jurist», 43 (1983) 233-236 [qui p. 234]; A. STANKIEWICZ, “Prima responsa authentica Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici authentice interpretando”, «Periodica», 73 (1984) 285-292 [in concreto pp. 287-290, e qui p. 288].

so sommario in caso di *carentia*, che poteva essere mal interpretato come *man-canza* della forma canonica (come è il caso della mera forma civile), possibilità peraltro non prevista dal vecchio can. 498 del m.p. *Sollicitudinem Nostram*.¹⁰

Quindi, seguendo il sopramenzionato principio direttivo della codificazione orientale di uniformare il diritto processuale di tutti i cattolici, subito dopo la promulgazione del CIC del 1983, il Gruppo di studio *de Processibus* della PCCICOR decise di sostituire il testo del can. 319 del primo schema orientale con quello del can. 1686 del CIC.¹¹ Perciò, ora il canone orientale non parla più della “*carentia*” bensì del “*defectus*” della forma canonica, e così fu raccolto nel can. 1387 dello schema CICO del 1986 («si ex documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni est obnoxium, certo constat de existentia impedimenti dirimentis vel de *defectu* formae celebrationis matrimonii iure praescriptae»¹²). Tuttavia, nello stesso schema del 1986 in questo canone si introdusse il secondo paragrafo di cui stiamo parlando:¹³ non si danno spiegazioni di questo inserimento, ma è risaputo che proviene dalla sopramenzionata Interpretazione autentica del can. 1686 CIC, data nel 1984.

Ma cosa era accaduto nella Codificazione del can. 1686 del CIC perché fosse necessaria tale interpretazione autentica del 1984?

Già nel 1919 c’era stata un’interpretazione autentica del can. 1019 del CIC1917 che prevedeva che nei casi di patente assenza della dovuta forma canonica, come in quello dei matrimoni dei cattolici celebrati solo civilmente o davanti a ministro acattolico, «nullum iudiciale processu requirunt aut interventum defensoris vinculi, sed resolvendi sunt ab Ordinario ipso, vel Parrocho, consulto Ordinario, in praevia investigatione ad matrimonii celebrationem, de qua in can. 1019 et seqq.». ¹⁴ Nel 1936 tale interpretazione autentica fu accolta nel can. 231 dell’Istruzione *Provida Mater* [PM].¹⁵ I canonisti dell’epoca, come il Capello, giustificavano tale procedura amministrativa (non giudiziale) perché quelle nozze non erano considerate matrimoni veri e nemmeno aventi tale apparenza, e perciò la Chiesa non li teneva in conto e non poteva fare un giudizio sulla validità o meno di un atto canonico inesistente.¹⁶ Dopo il Concilio Vaticano II, nel 1971 Paolo VI emanò il motu proprio *Causas matrimoniales* [CM],¹⁷ che negli artt. X-XIII prevedeva il processo giudiziale sommario per i casi di *difetto* di forma. Non si stabiliva nulla per i casi di *man-canza* di forma ma, a giudizio degli autori, per quei casi il processo amministrativo (i.e. l’investigazione prematrimoniale) si pote-

¹⁰ PIO XII, m.p. *Sollicitudinem Nostram*, 6 gennaio 1950, «AAS», 42 (1950) 5-120 [qui, p. 106].

¹¹ Cfr. «Nuntia», 21 (1985) 60.

¹² «Nuntia», 24-25 (1987) 239, can. 1387.

¹³ Cfr. *ibid.*, p. 240.

¹⁴ «AAS», 11 (1919) 479.

¹⁵ SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Instr. *Provida Mater*, 15 agosto 1936, «AAS», 28 (1936) 313-361 [qui, p. 359].

¹⁶ Cfr. F. M. CAPELLO, *Summa iuris canonici*, vol. III, Romae 1955, p. 387.

¹⁷ PAOLO VI, m.p. *Causas matrimoniales*, 28 marzo 1971, «AAS», 63 (1971) 441-446.

va ancora adoperare, perché il can. 1019 § 1 CIC1917 sembrava sufficiente e perché l'art. 231 PM non era stato abrogato dagli artt. x-xiii CM, visto che non stabilivano nulla direttamente contrario ad esso e neppure riordinavano completamente tale materia (anzi, era omessa). Appena fu promulgato il CIC1983, visto che il can. 1686 continuava a parlare solo di *difetto* della forma canonica, Dillon scriveva che le sopraddette argomentazioni erano pure valide per ritenere ancora in vigore l'art. 231 PM.¹⁸ Tale argomentazione di Dillon fu scritta poco prima dell'interpretazione autentica del 1984.

L'interpretazione autentica del 1984 riproduceva quasi letteralmente l'art. 231 PM, ribadendo così che i casi di assenza della dovuta forma canonica andavano trattati con l'investigazione prematrimoniale e non con il processo giudiziale.

Di nuovo, alcuni autori, come De Diego-Lora, giustificarono tale norma riaffermando l'opinione del Capello, cioè che nella Chiesa cattolica tali unioni senza la dovuta forma canonica si riteneva non avessero esistenza nell'ambito ecclesiale e perciò non era necessaria un'espressa dichiarazione giudiziale al riguardo.¹⁹ Il processo documentale poteva usarsi solo nei casi in cui esisteva una qualche forma canonica benché difettosa, ma nella *carezza* di forma canonica non esisteva alcun documento su cui basare il processo documentale. Tuttavia, altri autori – come Stanckiewicz – benché si rassegnarono all'interpretazione autentica del 1984, sottolinearono che, comunque, nel caso del matrimonio civile o acattolico «agnoscatur aliqua saltem species seu figura coniugii vel quaedam publica forma celebrationis» e, perciò, se non fosse per tale interpretazione autentica, in realtà si potrebbe usare il processo documentale [quindi, giudiziale].²⁰

Mendonça, in un suo scritto del 2004, sembra seguire l'approccio di Stanckiewicz. Egli ritiene che la dichiarazione di stato libero nel caso del matrimonio di una parte ortodossa davanti al ministro civile o davanti al ministro protestante debba trattarsi con processo giudiziale perché è solo un difetto di forma religiosa, non di mancanza di forma legale (giacché esiste una qualche forma pubblica).²¹ Forse Mendonça affermava ciò perché riteneva che quel caso ortodosso non rientrasse nella fattispecie del vecchio can. 1372 CCEO sulla mancanza di forma canonica [da supporsi cattolica], a cui non sono tenuti gli ortodossi. Tuttavia, un decreto della Segnatura Apostolica nel 2007 stabilì chiaramente che si può dichiarare lo stato libero mediante la

¹⁸ Cfr. DILLON, *Administrative Process in Canonical Form Cases*, p. 235.

¹⁹ Cfr. C. DE DIEGO-LORA, "Comprobación de la libertad para contraer matrimonio de los obligados a la forma canónica y no la observaron", «*Ius Canonicum*» 24 (1984) 795-803 [qui p. 797].

²⁰ STANKIEWICZ, *Prima responsa authentica*, pp. 289-290.

²¹ Cfr. A. MENDONÇA, "Absence of Sacred Rite and the Process for Declaring One's Freedom to Marry", in F. S. PEDONE, J. I. LONDON (eds.), *Roman Replies and CLSA Opinions 2004*, CLSA, Washington D.C., 2004, pp. 198-205.

semplice investigazione prematrimoniale anche nel caso del tentato matrimonio civile di un fedele ortodosso.²² Perciò, a mio avviso, il problema non è la mancanza di qualsiasi forma “legale” (in cui potrebbe rientrare quella civile) ma di mancanza di forma “canonica” (cattolica o ortodossa). Altrimenti i casi di mancanza di forma non esisterebbero affatto.

Per tutto ciò, a mio avviso, l’approccio di Stanckiewicz e Mendonça non risulta convincente, anche se in qualche modo volesse valorizzare il matrimonio civile, perché celebrato in forma pubblica e perché ha qualche somiglianza di matrimonio.

Come abbiamo detto sopra, tutto ciò va collegato con la lunga discussione dottrinale sull’“invalidità” o l’“inesistenza” del tentato matrimonio civile tra cattolici. Infatti, le discussioni sul matrimonio civile ritenuto “invalido” oppure “inesistente” risultano parallele nella PCCICR²³ e nella PCCICOR.²⁴ Alcuni autori hanno sostenuto che il matrimonio civile dei cattolici non sarebbe invalido bensì inesistente, ma che nemmeno si tratterebbe di un mero concubinato.²⁵ Al contrario, diversi autori hanno affermato che il matrimonio civile dei cattolici dovrebbe rientrare nella categoria di pubblico e noto concubinato.²⁶ Tuttavia, altri considerano che, in molti casi, equipararlo

²² SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, *Responsum*, 3 gennaio 2007, in *Periodica* 97 (2008) 45-46. Cfr. il relativo commento di P. MONTINI, *La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato libero di fedeli ortodossi che hanno tentato il matrimonio civile*, «Periodica», 97 (2008) 47-98. Tale possibilità è stata ancora ribadita dal PCTL nel n. 4° della “Nota explicativa quoad pondus canonicum divortii orthodoxi”, del 20 dicembre 2012, «Communicationes», 44 (2012) 357-359.

²³ Durante la codificazione latina è stata avanzata la proposta di aggiungere un paragrafo all’odierno can. 1061 CIC in cui il matrimonio civile si includeva nel concetto di matrimonio “invalido” (per difetto di forma), ma ciò non si ritenne opportuno perché tale matrimonio era da considerarsi “nullo” piuttosto che “invalido”. Cfr. «Communicationes», 9 (1977), pp. 130-131 e 15 (1983) 307. Cfr. J. ABBASS, *Marriage in the Codes of Canon Law*, «Apollinaris», LXVIII 3-4 (1995) 521-565 [qui, p. 553]. K. E. BOCCAFOLA, “Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici fra le persone: affinitas, consanguinitas, publica honestas, cognatio legalis”, in *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, LEV, Città del Vaticano 1989, pp. 210-216.

²⁴ Cfr. per esempio, la travagliata storia del can. 810 § 1 n. 3 CCEO, «Nuntia», 2 (1976) 25; 10 (1980) 47 can. 146 § 2; 15 (1982) 72 can. 146 § 2; 24-25 (1987) 147 can. 806; 28 (1989) 110-111 can. 806. Comunque, nel can. 810 § 1 del CCEO si distingue il mero concubinato (n. 2) dal matrimonio civile (n. 3).

²⁵ Cfr. J. PRADER, *Il Matrimonio in Oriente e Occidente*, (Kanonika 1) 2ª ed., Roma 2003, p. 138; H. ALWAN, *Gli impedimenti*, in *Il matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, (Studi Giuridici xxxii), LEV, Città del Vaticano 1994, p. 181.

²⁶ John A. Renken cita gli autori che ritenevano tali unioni “inesistenti” (Jemolo), o “no matrimonio” (Navarrete), o “concubinato” (Wernz-Vidal, Regatillo): cfr. J. H. RENKEN, “The subsequent valid celebration of civil unions. Reflections on the guidance of the Apostolic Signatura”, in J. KOWAL, J. LLOBELL (eds.), «Iustitia et iudicium». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stanckiewicz*, vol. II, LEV, Città del Vaticano 2010, 1225. Inoltre, esistono diversi pronunciamenti della Sede Apostolica in questo senso: cfr. *ibid.*, 1226-1228.

al concubinato sarebbe ingiusto e offensivo.²⁷ In questo senso, le esortazioni apostoliche *Familiaris consortio* e *Amoris laetitia* riconoscono che tali matrimoni civili manifestano un certo impegno davanti alla società.²⁸ Lo stesso discorso – o forse di più – vale per i matrimoni celebrati davanti al ministro acattolico non-ortodosso.

3. CONSEGUENZE GIURIDICHE

Comunque, secondo le sopraccitate risposte particolari del PCTL del 18 e 25 novembre 2015, ora i fedeli latini e quelli orientali cattolici non hanno lo stesso trattamento riguardo alla dichiarazione di stato libero di coloro che hanno attentato matrimonio civile.

Per i latini, infatti, basta la dichiarazione di stato libero dopo l'investigazione prematrimoniale, per gli orientali cattolici invece occorre una sentenza giudiziale. Si badi bene che addirittura, in forza della sopramenzionata Risposta della Segnatura Apostolica del 3 gennaio 2007 (che, secondo la suddetta Risposta particolare del 18 novembre 2015, rimarrebbe valida),²⁹ nel caso di un fedele ortodosso sposato solo civilmente e poi divorziato, che in seguito intenda sposare una parte cattolica, se quest'ultima è latina è sufficiente l'investigazione prematrimoniale, ma se lo stesso ortodosso volesse sposare una parte orientale cattolica avrà bisogno di una sentenza giudiziale cattolica. Mi pare, perciò, che tale diversità tra la disciplina orientale e latina abbia bisogno di una miglior armonizzazione.

Teoricamente, la necessità di una sentenza giudiziale in questi casi non dovrebbe provocare molti ritardi perché la Risposta particolare del 25 novembre 2015 afferma che va usato il processo documentale, che è piuttosto veloce. Inoltre, in alcune parti del mondo era ormai prassi che l'Ordinario delegasse questi casi al Vicario giudiziale.

Tuttavia, bisogna riflettere su quale sia il significato canonico di questo cambiamento: infatti, sembrerebbe che il previo matrimonio civile (o quello celebrato davanti a un ministro acattolico non-ortodosso) acquisisca così una rilevanza che va oltre la semplice proibizione di cui al can. 789 nn. 2-3 CCEO (= can. 1071 § 1 nn. 2-3 CIC). In questi casi, dopo il cambiamento operato dal can. 1374 MMI, se si celebrasse il matrimonio canonico avendo dichiarato lo stato libero delle parti attraverso la semplice l'investigazione

²⁷ Cfr. J. M. DÍAZ MORENO, "Il matrimonio civile dei cattolici", «La Civiltà Cattolica» (2004) II, 242-251 [qui p. 246].

²⁸ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Familiaris Consortio*, 22 novembre 1981, n. 82, «AAS», 74 (1982) 81-191 [qui, pp. 183-184]; FRANCESCO, es. ap. *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, nn. 78 e 293-295, in w2.vatican.va [https://goo.gl/b1Eisu]. Cfr. anche XIV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Relatio finalis*, 24 ottobre 2015, n. 71, in www.vatican.va [https://goo.gl/4gbUFW].

²⁹ Vedi sopra, nota 5.

prematrimoniale, senza aver fatto il processo giudiziale, si porrebbe il problema di sapere se il matrimonio è invalido oppure soltanto illecito: la cosa più probabile è che esso sia solo illecito, perché – almeno secondo il diritto vigente – il solo matrimonio civile dei cattolici non fa nascere l'impedimento matrimoniale di vincolo precedente (cfr. can. 802 CCEO). L'esigenza di una sentenza giudiziale forse può evitare l'abuso di ammettere troppo facilmente al matrimonio canonico persone con un precedente matrimonio civile durato molti anni, con figli, ecc., ma a questo scopo già esistono le summenzionate proibizioni del can. 789 nn. 2-3 CCEO.

Richiedere ora una sentenza giudiziale per dichiarare lo stato libero implica riconoscere una certa rilevanza al matrimonio civile dei cattolici, anche se non è chiaro se tale sentenza dovrà dichiarare che tale matrimonio è «invalido» oppure «inesistente». Inoltre, come abbiamo detto, in questo caso la difficoltà del processo giudiziale documentale è che, appunto, non si sa come si potrà formulare una sentenza affermativa basata sul fatto che esiste solo un documento di matrimonio civile e che *non consta l'esistenza di documenti sul matrimonio canonico*. A mio avviso, il fatto di non conoscere l'esistenza di documenti canonici difficilmente può servire per introdurre un processo documentale. Ad ogni modo, bisognerà vedere come si sviluppa la prassi.